

N° **di Raccolta**

**CONTRATTO SPECIFICO PER LA FASE DI START-UP RELATIVA
ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
INTEGRATI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE
IMMOBILI E IMPIANTI LOTTO 1 A FAVORE DELL'AZIENDA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
(CIG DERIVATO 9791551380)**

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno ---- (-----) nel mese di
agosto

TRA

**- L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**, in seguito indicata come "Amministrazione
Contraente", C.F. n. 94164020482, Partita IVA n. 05913670484, con sede in
Firenze, all'indirizzo Viale Antonio Gramsci n. 36, rappresentata dall'Ing.
Andrea Franci, nato a _____ nella sua qualità di
Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici,
nominato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19
giugno 2023 e domiciliato per la sua carica presso la sede di cui sopra;

E

- CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa, in seguito indicato come
"Fornitore", con sede legale in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2,
codice fiscale e partita IVA n. 03530851207, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, rappresentato dal Sig.

domiciliato

per il presente atto presso la sede del Fornitore.

Il Consorzio interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito fra il medesimo, in qualità di capogruppo, e le seguenti imprese:

- **SOF S.p.A.**, con sede legale a Firenze, Via Giovanni del Pian dei Carpini n. 1, codice fiscale e Partita Iva n. 05481180486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze;

- **COSTRUZIONI & PROGETTI S.r.l.**, con sede legale a Firenze, Via Panciaticchi n. 38/5, codice fiscale e Partita IVA n. 06326200489, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze;

- **FUTURA TECHNOLOGIES S.r.l.**, con sede legale a Formia (LT), Via Appia km 148,700, codice fiscale e Partita IVA n. 01855050595, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Frosinone-Latina, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, a rogito

PREMESSO CHE

- in data 23 febbraio 2022, con atto ai rogiti dell'Ufficiale rogante della Regione Toscana, n. Rep. 9179 e n. Racc. 5718, è stato stipulato l'Accordo quadro per l'erogazione del Servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti - Lotto 1 (CIG 772232475B) tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e il Fornitore RTI con capogruppo Consorzio Integra soc. coop.;

- il Fornitore, con la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro si è obbligato

a stipulare il presente contratto e a eseguirlo sulla base e alle condizioni di cui

all'Accordo quadro e relativi allegati;

- con verbale di avvio del servizio sottoscritto tra le Parti in data 28/04/2023

l'Amministrazione contraente ha effettuato la consegna in via d'urgenza con

decorrenza dalle ore 00:00 del 01/05/2023 del servizio oggetto del presente

contratto specifico, nelle more della stipulazione dello stesso;

- in data 27/04/23 e in data 26/07/2023 il Fornitore ha presentato il Piano di

manutenzione, il Piano dei servizi, ha completato lo sviluppo, integrazione e

messa a regime del sistema informativo relativo alla modalità di

contabilizzazione delle attività a canone e a misura, la proposta di

classificazione dello stato di conservazione degli immobili, nonché tutta la

documentazione prevista all'articolo 3.2 del Capitolato;

- in data 04/08/2023 è stato approvato il Verbale di chiusura della fase di

Mobilizzazione, come sottoscritto dal Fornitore e pertanto le parti intendono

dare avvio alla Fase di Start-up;

- il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12.5. del Capitolato

ha prodotto le polizze assicurative ivi richiamate;

- con l'avvio della Fase di Start-up il Fornitore si impegna a erogare le

prestazioni individuate nel presente atto e in tutti i documenti da questo

richiamati o allegati a favore dell'Amministrazione contraente al fine di

verificare, attraverso l'effettiva erogazione delle prestazioni, il livello

qualitativo e la rispondenza ai documenti approvati a chiusura della Fase di

Mobilizzazione;

- la stipula del presente contratto non obbliga, ai sensi del Capitolato,

l'Amministrazione contraente a stipulare il Contratto SMCG a regime.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI DANNO

RECIPROCAMENTE ATTO CHE:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Accordo quadro e relativi allegati, il Capitolato speciale normativo e tecnico con i suoi allegati (di seguito Capitolato), il Disciplinare Tecnico, l'offerta economica, l'offerta tecnica richiamati nel presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione dell'Accordo quadro opera anche in relazione agli obblighi assunti con il presente Contratto;
- le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto hanno il significato previsto dall'art. 1.2 (Acronimi e definizioni) del Capitolato;

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto specifico ha a oggetto l'avvio della Fase di Start-up che comprende lo svolgimento, da parte del Fornitore, delle prestazioni e delle attività individuate all'articolo 3.3 del Capitolato. Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio di manutenzione, di conduzione e gestione presso gli immobili e gli impianti individuati nell'Elenco immobili dell'Amministrazione contraente che si allega al presente Contratto sotto la lettera "A", nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, nel Disciplinare Tecnico, nell'Accordo quadro e nell'offerta tecnica presentata. Il Fornitore, specificatamente per il servizio di manutenzione, conduzione e gestione di cui al presente Contratto, si obbliga altresì al pieno rispetto del Piano di

Manutenzione approvato dall'Amministrazione, che definisce le prestazioni da eseguire (tipologie di servizi – componenti – elementi tecnici) e del Piano dei Servizi che ne costituiscono – anche se non materialmente allegati al presente Contratto – parte integrante e sostanziale.

2. Il Fornitore, durante il periodo di vigenza contrattuale, si obbliga ad apportare le modifiche al Piano di Manutenzione e al Piano dei Servizi richieste dall'Amministrazione contraente in quanto funzionali alla definizione delle prestazioni da erogare nella Fase SMCG a regime poiché, espressamente, riconosce, quale finalità del presente Contratto, che mediante l'effettiva erogazione delle prestazioni a favore dell'Amministrazione stessa viene testata la rispondenza dei documenti approvati a chiusura della Fase di Mobilitazione.

3. L'Amministrazione contraente a chiusura della Fase di Start-up e a seguito dell'esito positivo della stessa, stipulerà con il Fornitore il contratto SMCG a regime solo previa valutazione positiva delle modalità di erogazione del servizio di manutenzione, conduzione e gestione da parte dell'Amministrazione stessa che risulta unico soggetto a effettuare la valutazione suddetta.

Art. 2 - Valutazione Fase Start-up

1. Il Fornitore riconosce l'Amministrazione quale unico soggetto avente titolo a effettuare le valutazioni in merito alla Fase di Start-up e che, in assenza di valutazione positiva, non vanta alcun diritto alla stipula del contratto SMGC a regime rinunciando espressamente a opporre eccezioni in merito.

Art. 3 – Modalità di erogazione del Servizio di manutenzione, conduzione e gestione

1. Il Fornitore è tenuto, a destinare allo svolgimento del servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e impianti il personale necessario allo svolgimento delle attività come risultanti dal piano di manutenzione e dei servizi presentato e secondo quanto prescritto dal capitolato di gara, nonché a destinare l'ulteriore personale richiesto dall'Amministrazione contraente e concordato in fase di Mobilitazione per numero di ore pari a 4.720 annue di cui, 2.704 di presidio aggiuntivo con maggiorazione per lavoratori a turno h24, mentre le rimanenti ore di presidio aggiuntivo senza maggiorazione. Le parti si riservano durante la fase di Start up di valutare la SCHEDA "D", prevista dal capitolato di gara, relativa al personale da destinare all'appalto per la fase di manutenzione.

2. Il Fornitore è tenuto al rigoroso rispetto delle modalità di esecuzione delle prestazioni riportate nell'Accordo quadro e relativi allegati e nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara sul Sistema telematico START, cui espressamente si rinvia, nonché al rigoroso rispetto della documentazione approvata dall'Amministrazione a chiusura della Fase di Mobilitazione, tra la quale rientra il Piano di Manutenzione e il Piano dei Servizi approvati, ivi comprese le eventuali modifiche richieste ai sensi del comma 2 del precedente articolo 1. Il Fornitore si impegna a rispettare i tempi stabiliti all'art. 8.1.b.2 del Capitolato per la tempestività e per la puntualità in funzione della priorità assegnata, anche per le prestazioni che verranno remunerate con il corrispettivo extra range. Il Fornitore riconosce che il mancato rispetto delle condizioni cui si è impegnato con la presentazione della documentazione di cui sopra costituisce inadempimento contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto a interfacciarsi con il Sistema informativo Regione

Toscana_Governance Patrimonio Amministrazioni (SIRT_GOPA), che costituisce lo strumento informativo per la manutenzione, conduzione e gestione degli impianti e degli immobili affidati con il presente contratto, nonché a implementarlo e aggiornarlo in relazione alle attività svolte. Si rimanda al Capitolato per le ulteriori specifiche.

4. Le imprese, facenti parti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che eseguiranno le prestazioni a favore dell'Amministrazione sono CPL Concordia Soc.Coop., con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), come consorziata esecutrice assegnataria della mandataria Consorzio Integra, e la mandante Costruzioni & Progetti Srl.

Le attività saranno ripartite tra le imprese secondo le modalità di cui all'Allegato "B". Limitatamente all'attività di progettazione, incluse nei servizi accessori S5, comparteciperà la mandante Futura Technologies Srl.

5. Il Fornitore individua quali membri del Gruppo di Coordinamento e Controllo i soggetti indicati nel documento "Composizione del GCC" che si allega al presente Contratto sotto la lettera "C". Per eventuali sostituzioni dei membri del GCC trova applicazione la procedura di cui all'articolo 7.2 del Capitolato.

6. Il Fornitore è responsabile nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ed è tenuto al rispetto degli obblighi ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo quadro che si intende espressamente richiamato.

7. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della clausola sociale di cui all'art. 12.2.g del Capitolato e a fornire all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

8. Il Fornitore è tenuto a condurre, gestire ed effettuare la manutenzione programmata e correttiva degli impianti e delle strutture, sia delle aree interne che delle aree esterne, utilizzando personale abilitato a norma di legge e nel rispetto delle norme CEI, delle Norme UNI, dei regolamenti sanitari e di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione, senza interruzione nell'esercizio delle attività e dei servizi erogati dalla stessa. Per le aree a verde il Fornitore si obbliga alla formazione specifica dei manutentori del verde, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia, in merito, in particolare, alla capacità professionale e alle modalità di svolgimento delle operazioni.

9. Il Fornitore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, a effettuare tutte le operazioni finalizzate a eliminare le situazioni di pericolo.

10. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto con obbligo di risultato e con piena responsabilità della gestione degli immobili e impianti.

11. È ammesso il subappalto con riferimento all'art.12 dell'Accordo quadro. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del RUP dell'Accordo quadro. Fino a tale data non è ammesso l'affidamento delle prestazioni in subappalto.

Art. 4 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data del 01/05/2023 e ha una durata di quattro mesi dall'avvio delle prestazioni come stabilito nel verbale di avvio del servizio sottoscritto tra le parti in data 28/04/2023.

2. La durata del presente contratto può essere prorogata dall'Amministrazione

contraente ai sensi dell'art. 3.3 del Capitolato in relazione alla complessità del patrimonio per un ulteriore periodo strettamente necessario al completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto e che in ogni caso non potrà essere superiore alla durata originaria dello stesso. In tal caso, l'Amministrazione contraente trasmette al Fornitore l'atto con il quale è predisposta la proroga almeno dieci giorni prima della scadenza contrattuale. La proroga ha la funzione di posticipare il termine per la conclusione della Fase di Start-up e la relativa presentazione della documentazione necessaria ad attestare la sua conclusione; durante il suddetto periodo di proroga il Fornitore è, comunque, obbligato a eseguire le prestazioni di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e degli impianti affidati.

3. L'Amministrazione contraente, nel caso in cui abbia approvato la documentazione presentata di cui all'articolo 3.3 del Capitolato che definisce la chiusura della Fase di Start-up, può prorogare il presente contratto per la sola prosecuzione del servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e degli impianti fino alla stipula del contratto specifico per la Fase di SMCG (a regime) e comunque fino a un massimo di ulteriori 30 giorni.

Art. 5 - Importo del contratto

1. L'importo del Contratto al netto dell'IVA, così come risulta dalla SCHEDA "C" che si allega al presente Contratto sotto la lettera "D" è pari a Euro 396.253,35 determinato come di seguito:

- Importo S1 (CMS1) pari a Euro 36.278,43 (55% totale S1)

- Importo S2 (CFS2) pari a Euro 297.661,50

- Importo S3 (CVS3) pari a Euro 61.757,39

- importo costi sicurezza per riduzione/eliminazione delle interferenze pari a

Euro 556,03 così come risultanti dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) che si allega al presente atto sotto la lettera “E”, opportunamente rapportati all’effettiva durata della fase di Start Up.

2. Gli importi come sopra indicati relativi ai corrispettivi CFS2 e CVS3 sono stati individuati in relazione alla classificazione degli immobili e risultanti dalla SCHEDA “A” allegata al verbale di chiusura della Fase di Mobilitazione.

3. In caso di proroga del Contratto l’importo CFS2 e CVS3 verrà incrementato in maniera corrispondente alla durata della stessa.

4. Nelle ipotesi in cui l’importo CVS3 non fosse interamente utilizzato durante la vigenza contrattuale determinata al precedente articolo 4, la somma residua incrementerà il valore S4 del contratto SMCG a regime.

5. Gli importi individuati sono da considerarsi quali importi contrattuali massimi, il Fornitore non vanta alcun titolo in relazione alla mancata utilizzazione da parte dell’Amministrazione dei relativi importi individuati.

Art. 6 – Corrispettivi

1. I corrispettivi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e afferenti al Servizio di manutenzione, conduzione e gestione (CMS1, CFS2 e CVS3), per € 395.697,32 oltre Iva di legge, sono considerati remunerativi dal Fornitore e risultano determinati con le modalità previste al Capitolo 6 del Capitolato e stabiliti ai sensi dell’Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara e allegata all’Accordo quadro, come risultanti dalla SCHEDA “B” che, aggiornata con i ribassi di gara, si allega al presente Contratto sotto la lettera “F”.

2. Il corrispettivo CMS1 per € 36.278,43 oltre Iva di legge è comprensivo di

tutte le spese connesse allo svolgimento delle attività indicate all'art. 3.2 del Capitolato, effettuate nella Fase di Mobilitazione, nonché per quelle connesse alle attività che devono essere svolte durante il periodo di vigenza contrattuale e indicate all'art. 3.3 del Capitolato.

3. I corrispettivi CFS2 e CVS3 per € 359.418,89 oltre Iva di legge risultano dalla SCHEDA "C" e sono derivati dal sistema SIRT_GOPA alla data del 26/07/2023. L'Amministrazione corrisponderà al Fornitore gli importi che deriveranno dalla contabilità gestita mediante il suddetto sistema secondo quanto previsto nel Capitolato. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse allo svolgimento delle prestazioni come individuate nel Capitolato, nel Disciplinare, nell'Offerta tecnica, nel Piano di Manutenzione, nel Piano dei Servizi e in tutta la documentazione presentata dal Fornitore alla chiusura della Fase di Mobilitazione come approvata dall'Amministrazione.

4. I corrispettivi contrattuali saranno correlati all'effettivo svolgimento delle attività e non risultano garantiti.

5. Per le parti non sopra esplicitate si rimanda alla disciplina prevista nell'Accordo quadro.

Art. 7 – Liquidazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione

1. La liquidazione dei corrispettivi viene effettuata bimestralmente, ai sensi del Capitolo 11 del Capitolato, previa presentazione di fattura. La gestione della contabilità relativa alle prestazioni oggetto del presente Contratto avviene secondo quanto previsto al richiamato Capitolo 11.

2. La liquidazione del corrispettivo CMS1 (pari al $0,45 * CMS1$) per € 29.682,35 oltre Iva di legge avviene in seguito alla stipula del contratto di

start up, previa presentazione di fattura, successivamente alla redazione della contabilità e all'emissione di specifico certificato di pagamento. La liquidazione del restante importo CMS1 indicato nel precedente articolo, avviene al termine della fase di Start up, che si conclude con l'avvio della fase di SMCG, previa presentazione di fattura.

3. Per il servizio di manutenzione, conduzione e gestione (CFS2 e CVS3) la contabilità è gestita mediante il sistema SIRT_GOPA.

4. Per i servizi accessori la liquidazione dei corrispettivi, ferma la cadenza bimestrale, viene effettuata a misura e la contabilità è disciplinata negli ordini di esecuzione.

5. Il Fornitore, prima dell'emissione delle fatture, è tenuto a presentare la documentazione di cui all'art. 11.3 del Capitolato e ad attendere l'emissione del Certificato di Pagamento.

6. Il Fornitore procede con l'emissione della Fattura, solo a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento, per un importo corrispondente a quanto ivi previsto. Si rinvia al Capitolo 11 del Capitolato.

7. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e dovranno essere intestate a Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG derivato n. 9791551380, del Codice univoco ufficio: PVBWDD e del Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI.

8. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello

"Split payment ", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo

“Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Le fatture dovranno

essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la

parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e

trasmissione all’Amministrazione delle fatture ad opera della società

mandante, la società capogruppo Consorzio Integra Soc. Coop. tenuta a

comunicare all’Amministrazione, tramite il Portale di Progetto, o tramite PEC

ove espressamente richiesto dalla stessa, le prestazioni e/o quote parti di

prestazioni eseguite dalla società mandante con l’indicazione del

corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società

capogruppo, in occasione di ciascuna fatturazione della società mandante,

costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; pertanto, in caso di

ricevimento di fatture emesse dalla società mandante, ed in assenza di

specificata comunicazione della società capogruppo che autorizza la

fatturazione, l’Amministrazione rifiuterà la fattura ricevuta dalla società

mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

9. Le fatture emesse dal Fornitore (in caso di RTI da tutte le imprese del

raggruppamento) e dal Subappaltatore, dovranno essere coerenti con i relativi

certificati di pagamento, i quali saranno emessi al netto della ritenuta dello

0,50 % di cui all’art. 30, co. 5-bis, del D. Lgs. 50/2016.

10. La fattura emessa dal Fornitore e dal Subappaltatore a saldo della

prestazione dovrà essere coerente con il certificato di verifica di conformità

redatto ai sensi dell’art. 11.4.b del Capitolato.

11. L’Amministrazione contraente effettua i pagamenti, previo svolgimento

delle verifiche di legge, a favore del Consorzio Integra Soc. Coop. e in favore

delle mandanti che emettono fattura, in conformità alla disciplina prevista nel

Capitolato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca

o su un diverso conto

corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera

successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7

giorni dalla sua prima utilizzazione.

12. Il Sig. _____ esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi

responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

13. Per le parti non specificate nel presente articolo si rimanda al Capitolo 11

del Capitolato e all'art. 10 dell'Accordo quadro che si intendono

espressamente richiamati.

Art. 8 -Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e si obbliga ad inserire

nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità

assoluta del contratto di subappalto e del subcontratto, un'apposita clausola

con la quale, ciascuna parte, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla richiamata normativa.

2. Il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione

all'Amministrazione contraente, al RUP dell'Accordo quadro e alla Prefettura

ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari.

Art. 9 – Responsabile dell'esecuzione del contratto e Direttore

dell'esecuzione

1. L'..... è il Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e quelle individuate nel Capitolato.

2. L'..... è nominata quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Verifica di conformità e Verbale di conclusione attività di Start-up

1. Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione contraente esegue la verifica tecnica e contabile delle prestazioni eseguite dal Fornitore relative al servizio di manutenzione, conduzione e gestione erogato.

2. La verifica, con esito positivo risultante dal Certificato di verifica di conformità, sarà formalizzata con apposito Verbale di Conclusione delle attività di Start-up.

3. La fase di Start up si conclude con l'approvazione da parte dell'Amministrazione della documentazione presentata dal Fornitore ai sensi dell'art. 3.3 del Capitolato e costituisce il presupposto per la stipula del contratto specifico relativo alla Fase di manutenzione, Conduzione e Gestione.

Art. 11 – Sub-contratti, divieto di cessione del contratto

1. Il Fornitore è tenuto a comunicare, all'Amministrazione contraente, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto. In tali casi, il Fornitore indica il codice CIG derivato acquisito dall'Amministrazione contraente per i pagamenti a favore del subcontraente.

2. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo si procede con la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., del Contratto specifico. Si applica quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo quadro.

Art. 12 – Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dal comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dalla L. 21.02.1991. n.52.

2. Il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG derivato n. 9791551380. L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata dovrà essere notificato all'Amministrazione contraente e depositato sul Portale di Progetto presente su SIRT_GOPA.

Art. 13 – Obblighi e responsabilità del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal Capitolo 12 del Capitolato con le specifiche previste nell'Accordo che si intendono, rispettivamente ed integralmente, richiamati.

2. Il Fornitore assume a proprio carico tutte le conseguenze derivanti dalla mancata messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 14 – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Fornitore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione contraente approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 04/03/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato e reso disponibile allo stesso, è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione è tenuto a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inserire, sul Portale di Progetto presente su SIRT_GOPA, o a inviare, tramite PEC, comunicazione di avvenuta trasmissione.

Art. 15 – Polizze assicurative

1. Secondo quanto previsto dall'art. 12.5.d "Polizze Assicurative" del Capitolato, il Fornitore ha stipulato:

- la Polizza Fideiussoria per la cauzione definitiva

- la Polizza

che risultano valide ed operanti in relazione alle attività di cui al presente contratto.

2. Il Fornitore è tenuto a dimostrare l'operatività delle garanzie assicurative

sopra indicate durante l'intera durata del Contratto, a tal fine è tenuto a produrre all'Amministrazione contraente entro 15 giorni dalla data di scadenza delle stesse, i relativi titoli di rinnovo debitamente quietanzati.

Art.16 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

1. L'Amministrazione contraente applica le penali in relazione alle inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per le ipotesi e nella misura indicata all'art.12.8 del Capitolato e secondo quanto previsto all'art.15 dell'Accordo quadro, che si intendono espressamente richiamate.

2. L'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto per le ipotesi stabilite all'art.12.11 del Capitolato che si intende interamente richiamato.

3. L'Amministrazione contraente potrà procedere, al verificarsi delle ipotesi di cui ai punti precedenti, all'escussione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.16 dell'Accordo quadro.

4. L'Amministrazione contraente potrà recedere dal presente contratto alle condizioni, espressamente accettate dal Fornitore, individuate all'art.19 dell'Accordo quadro cui espressamente si rinvia.

5. Il Fornitore non può recedere dal contratto.

Art.17 – Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la più assoluta riservatezza delle informazioni, dei documenti, degli atti amministrativi e di qualsiasi materiale cui venga a conoscenza, anche in modo fortuito, nell'esecuzione della prestazione.

2. Il Fornitore non potrà divulgare o diffondere in alcun modo e forma, né far alcun uso diretto o indiretto, delle informazioni e dei dati di cui sia venuto

in possesso nell'espletamento delle attività, se non nei limiti strettamente necessari per l'esecuzione del contratto ovvero espressamente autorizzati dall'Amministrazione contraente.

3. Con specifico riferimento ai dati personali, il Fornitore si impegna al rispetto dei principi e delle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e ad adottare misure di sicurezza adeguate.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e sicurezza. A tal fine, si impegna a fornire apposite istruzioni al proprio personale in ordine alle vigenti disposizioni in materia ed alle eventuali misure di prevenzione indicate dall'Amministrazione, garantendo la massima diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni.

5. Il Fornitore risponde inoltre dei danni procurati a terzi, siano essi dipendenti, utenti o persone comunque interessate e/o coinvolte a qualsiasi titolo nell'attività dell'Amministrazione contraente, commessi in violazione della normativa citata.

6. Il Fornitore che agisce in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni dell'Amministrazione contraente o che adotta misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. In tal caso, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno. Le amministrazioni contraenti disciplinano il rapporto afferente il trattamento dei dati personali con il Fornitore sentito il proprio DPO.

Art.18 – Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, del D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione contraente mentre le spese di bollo sono a carico del Fornitore che provvederà a rimborsare all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in base al costo da essa sostenuto.

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 19 - Foro competente

1. Tutte le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse al presente contratto quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in relazione all'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto si applica:

- l'Accordo quadro;
- il Capitolato e tutti i suoi allegati;
- il Disciplinare Tecnico;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici);
- il DM 17 giugno 2016;

- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- il “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Firmato digitalmente

Per l'Amministrazione contraente

per il Fornitore

Art.21 – Accettazione clausole

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Fornitore dichiara di accettare specificatamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 2 - (Valutazioni Fase di Start-up); 7 - (Liquidazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione), 13 - (Obblighi e responsabilità del Fornitore) 16 - (Penali, risoluzione del contratto e recesso) e 19 - (Foro competente).

Per il Fornitore